



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 104 del 07/02/2026

Oggetto:

**CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
"AMICI DELL'ONCOLOGIA ODV" PER LA MESSA A
DISPOSIZIONE A TITOLO GRATUITO DI PERSONALE
SANITARIO C/O L'HOSPICE "SAN ROCCO" A VERBANIA -
PERIODO 01.01.2026 - 31.12.2026.**

DIRETTORE GENERALE - DOTT. FRANCESCO CATTEL
(NOMINATO CON DGR N. 25-655/2024/XII DEL 23/12/2024)

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA DANIELA KOZEL

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: DISTRETTO VCO

L'estensore dell'atto: Tacchini Michela

Il Responsabile del procedimento: Gaviraghi Lorenzo

Il Dirigente/Funziionario: Borgotti Paolo

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC DISTRETTO VCO di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con Delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con Delibere n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025.

ACQUISITA agli atti la nota prot. n. 86687 del 19.12.2025, con la quale il Presidente dell'Associazione "Amici dell'Oncologia ODV" Sig.ra Franca Savia, ha chiesto la stipula di convenzione in oggetto per il periodo dal 01.01.2026 al 31.12.2026 prevedendo la messa a disposizione di una psicologa per l'attività psicologica in cure palliative per un monte ore di 20 h/settimana;

PRESO ATTO che il sanitario preposto sarà per il periodo 01.01.2026-31.12.2026 la Dott.ssa Camilla Tappa;

PRECISATO che la convenzione avverrà alle condizioni e modalità come da disciplinare allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTA la proposta pervenuta dall'Associazione "Amici dell'Oncologia ODV" di interesse dell'ASL VCO;

DATO ATTO che dall'assunzione del presente atto non conseguono oneri di spesa;

SI RITIENE pertanto opportuno provvedere alla stipula della convenzione con l'Associazione "Amici dell'Oncologia ODV", considerato tutto quanto sopra evidenziato.

DATO ATTO, inoltre che, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui a Deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12/5/2017, e modificato con Delibere n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025, la sottoscrizione della convenzione approvata con il presente atto viene demandata al Dott. Paolo BORGOTTI Direttore della SOC Distretto VCO.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per i motivi in premessa esposti, la convenzione con l'Associazione "Amici dell'Oncologia ODV", avente sede in Verbania – 4° Piano P.O. "G. Castelli" – Via Fiume n. 18, **per il periodo dal 01.01.2026 al 31.12.2026**, per la messa a disposizione a titolo gratuito di n. 1 psicologa presso la SOS Cure Palliative e Hospice di Verbania, alle condizioni e con le modalità di cui al testo dell'allegato A) alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che il sanitario preposto sarà per il periodo 01.01.2026 - 31.12.2026 la Dott.ssa Camilla Tappa;
3. **DI DARE ATTO** che dall'assunzione del presente atto non conseguono oneri di spesa;
4. **DI DARE ATTO**, inoltre che, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui a Deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12/5/2017 e modificato con Delibere n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025, la sottoscrizione della convenzione approvata con il presente atto viene demandata al Dott. Paolo BORGOTTI Direttore della SOC Distretto VCO;
5. **DI INCARICARE** gli uffici distrettuali per le incombenze connesse conseguenti il presente provvedimento nonché per la trasmissione a mezzo procedura informatica Archiflow.



Allegato A)

**CONVENZIONE TRA L'ASSOCIAZIONE "AMICI DELL'ONCOLOGIA ODV" E
L'ASL VCO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE A TITOLO GRATUITO DI
PERSONALE SANITARIO PRESSO L'HOSPICE "SAN ROCCO" A VERBANIA**

TRA

- l'Azienda Sanitaria Locale VCO (ASL VCO), con sede in Omegna (VB) - Via Mazzini n. 117, Codice Fiscale/P.IVA n. 00634880033, legalmente rappresentata, ai fini del presente atto, dal Dott. Paolo BORGOTTI, Direttore SOC Distretto VCO, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con Deliberazione D.G. n. 290 del 12/5/2017 e modificato con Delibere n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025.

E

- L'Associazione "Amici dell'Oncologia ODV" rappresentata dal presidente Sig.ra Franca SAVIA, Codice Fiscale n. 93028960032, con sede in Via Fiume n. 18 a Verbania.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Associazione "Amici dell'Oncologia ODV" mette a disposizione della SOS Cure Palliative e Hospice ASL VCO la Dott.ssa Camilla Tappa, psicologa, per n. 20 ore settimanali dal 01 gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, per l'assistenza psicologica presso l'Hospice;

ART. 2

La messa a disposizione del suddetto personale avviene a titolo completamente gratuito poiché i rapporti economici relativi alle prestazioni verranno direttamente regolati tra l'Associazione "Amici dell'Oncologia ODV" e la Dott.ssa Camilla Tappa;

ART. 3

Il personale in oggetto dovrà a proprie spese dotarsi di copertura assicurativa contro gli infortuni e per le responsabilità civili conformi alle disposizioni vigenti;

ART. 4

Il suddetto personale dipenderà dal punto di vista funzionale dal Responsabile della SOS Psicologia. Il Responsabile sopra nominato stabilisce gli orari e le mansioni da svolgere;

ART. 5

In caso di inadempienza delle disposizioni ricevute o di irregolarità nello svolgimento delle mansioni affidate alla Psicologa il Responsabile della SOS Psicologia darà immediata comunicazione al Direttore del Distretto VCO e al Presidente dell'Associazione "Amici dell'Oncologia ODV" per i provvedimenti del caso, fatto salvo il diritto dell'ASL di disporre



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale: Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod. Fisc. 00634880033

in ogni momento della revoca dell'autorizzazione all'espletamento dei compiti istituzionali affidati;

ART. 6

Il personale di cui alla presente convenzione non avrà diritto al rilascio da parte dell'ASL di alcuna certificazione o attestazione dell'attività svolta e non instaura alcun tipo di rapporto di lavoro con l'ASL;

ART. 7

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI e NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nel quadro del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati di seguito indicato come "GDPR"), L'ASL "VCO", Titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti ai sensi dell'articolo 4, numero 7 del GDPR, nomina il Presidente pro tempore dell'Associazione Angeli dell'Hospice VCO – ONLUS Responsabile del trattamento dei dati personali che sono allo stato trattati e che saranno trattati da quest'ultima, ai fini e nell'ambito dell'esecuzione dei servizi e delle attività previste e disciplinate nella presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 28 e alle altre disposizioni del GDPR in materia di sicurezza nel trattamento dei dati limitatamente alle funzioni alla stessa attribuite con la presente convenzione.

In particolare:

ART. 7.1

GARANZIE OFFERTE DAL RESPONSABILE IN ORDINE AL TRATTAMENTO DEI DATI

- I. Il Responsabile, relativamente a tutti i Dati Personali che tratta per conto del Titolare, garantisce che:
 - a) tratterà tali Dati Personali solo ai fini dell'esecuzione della convenzione e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dal Titolare. In particolare, il Responsabile non eserciterà alcun controllo sui Dati Personali, e pertanto, non potrà trasferire gli stessi a terzi soggetti, ad eccezione del caso in cui tale possibilità sia stata specificatamente data o sarà data dal Titolare per iscritto;
 - a) non tratterà o utilizzerà i Dati Personali per scopi diversi da quelli previsti e necessari per l'esecuzione della Convenzione;
 - b) non tratterà Dati Personali per proprie finalità;
 - c) prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà il Titolare se, a suo parere una qualsiasi istruzione fornita dal Titolare si ponga in violazione di legge.



-
- I. Il Responsabile è soggetto al rispetto di previsioni di legge, che potrebbero rendere per lo stesso, in tutto o in parte, impossibile o illegale agire conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare o nel rispetto di quanto previsto dalle norme.
- II. Al fine di garantire il rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare, secondo quanto previsto dal presente articolo, il Responsabile si avvarrà di adeguati processi e di ogni altra misura tecnica idonea ad attuare le istruzioni fornite dal Titolare e anche messe a disposizione del Titolare stesso, incluse:
- a) le procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate al Titolare dagli interessati relativamente ai loro Dati personali;
 - a) l'adozione di adeguate interfacce o sistemi di supporto che consentano di garantire e fornire informazioni agli interessati così come previsto dalla Legge Applicabile;
 - b) le procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta di I Titolare, dei Dati Personali di ogni Interessato;
 - c) le procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai Dati Personali a richiesta del Titolare;
 - d) le misure che consentano di contrassegnare i Dati Personali o gli account, per consentire al Titolare di poter applicare particolari regole ai Dati Personali dei singoli Interessati;
 - e) procedure atte a garantire il diritto degli Interessati alla portabilità dei dati e di limitazione di trattamento, su richiesta del Titolare.
- III. Il Responsabile deve:
- a) rispettare le norme di legge ed adempiere agli obblighi previsti dal presente atto di nomina in modo da evitare che esso stesso o il Titolare incorrano nella violazione di un qualunque obbligo previsto dalla Legge applicabile.
 - a) garantire e fornire al Titolare cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi di legge. Il Responsabile si impegna inoltre a rispettare le indicazioni o le decisioni provenienti da un'Autorità Privacy entro un tempo utile che consenta al Titolare di rispettare il termine imposto dalla stessa Autorità Privacy.
- IV. Le Parti riconoscono e convengono che il Responsabile, se non diversamente pattuito, non avrà diritto di rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per essersi attenuto alle istruzioni impartite dal Titolare per la fornitura dei servizi, e/o di un qualsiasi altro suo obbligo previsto dalle norme legali e convenzionali.
- V. Il Responsabile, anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 del GDPR, deve mantenere e compilare, in proprio e/o in base alle indicazioni che verranno fornite dal Titolare, e rendere disponibile a richiesta della stessa, un registro dei trattamenti dei dati personali effettuati dallo stesso.



Tale registro deve includere:

- a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Fornitori, di ogni Titolare del trattamento per conto del quale opera il Responsabile, e ove applicabile, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile e del Responsabile della protezione dei dati;
- a) le categorie di trattamento effettuate per conto di ciascun Titolare del trattamento;
- b) se del caso, i trasferimenti dei Dati Personali verso un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale, compresa l'individuazione e l'indicazione di questi ultimi.

VI. Il Responsabile, al fine di consentire al Titolare di effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali, che si rende necessaria ogni qual volta un determinato trattamento potrebbe rivelare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, nonché di rispettare quanto previsto all'art. 35 del GDPR, si impegna a supportare e a mostrare la massima collaborazione a richiesta del Titolare, al fine di espletare tale tipo di attività.

ART. 7.2

CARATTERISTICHE DEI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO E PROTEZIONE

Il Titolare del trattamento definisce, nel rispetto dell'art 28 del GDPR, i seguenti elementi identificativi del trattamento dei dati affidati al Responsabile:

1. il contratto cui si riferiscono i trattamenti affidati al responsabile è la presente convenzione;
1. la durata del trattamento è quella prevista per la presente Convenzione;
2. la natura e finalità del trattamento sono indicate nell'oggetto della Convenzione e il trattamento è necessario ai fini dell'espletamento delle attività;
3. i dati trattati sono dati personali e particolari dei pazienti.

Rimandando, comunque, al contenuto del presente Atto di nomina per la definizione degli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento:

- Il Responsabile deve conservare i Dati Personali garantendo la separazione di tipo logico dai dati Personali trattati per conto di terze parti o per proprio conto.
- Il Responsabile deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i Dati Personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il trattamento comporta trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento. A tal fine il Responsabile si impegna a rispettare i requisiti di sicurezza indicati dal Titolare e i provvedimenti in materia del Garante per la protezione dei dati personali, fatti salvi gli adeguamenti che potranno essere necessari a seguito dell'applicazione del Regolamento e di suoi eventuali provvedimenti attuativi.



ART. 7.3

SICUREZZA DELLE COMUNICAZIONI

Il Responsabile deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per salvaguardare la sicurezza dei Dati personali trattati nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione (incluse, ad esempio, le misure intese a garantire la segretezza delle comunicazioni così da prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema), garantendo, in tal modo, la sicurezza delle comunicazioni.

ART. 7.4

PERSONALE DEL RESPONSABILE - PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO - RISERVATEZZA

Il Responsabile garantisce l'affidabilità di qualsiasi dipendente, collaboratore e Sub-Responsabile che accede ai Dati Personali conferiti dal Titolare ed assicura, inoltre, che gli stessi abbiano ricevuto adeguata formazione con riferimento alla protezione e gestione dei Dati Personali, e che siano vincolati al rispetto di obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nel presente Atto di nomina relativamente al trattamento dei Dati Personali.

In ogni caso il Responsabile sarà direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione dei Dati Personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

Il Responsabile si impegna ad adottare ogni misura necessaria al fine di garantire l'affidabilità dei propri dipendenti, collaboratori, rappresentanti e sub-fornitori a cui è consentito l'accesso ai Dati Personali del Titolare, assicurando in ogni caso che l'accesso a tali dati sia rigorosamente limitato a quei soggetti per i quali l'accesso è strettamente necessario, secondo quanto indicato nel precedente articolo, e all'adempimento dei loro obblighi nei confronti del Responsabile, facendo in modo che essi:

- I.** siano informati sulla natura dei Dati Personali del Titolare e consapevoli degli obblighi del Responsabile ai sensi del presente Atto di nomina e del Contratto;
- I.** siano stati idoneamente formati sul contenuto delle normative vigenti in materia di protezione dei Dati;
- II.** abbiano aderito agli accordi di riservatezza e/o siano soggetti ad obblighi di riservatezza di natura professionale, contrattuale o previsti dalla legge;
- III.** possano accedere ai Dati Personali del Titolare solo previa autenticazione dell'utente e idonea procedura di log-on per evitare accessi non autorizzati.

ART. 7.5

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FUORI DALL'AREA ECONOMICA EUROPEA

Qualsiasi trattamento effettuato fuori dal territorio dell'Unione Europea, da uno dei soggetti indicati, dovrà essere preventivamente autorizzato da e notificato al Titolare.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale: Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod. Fisc. 00634880033

ART. 7.6

SUB-RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Responsabile non può, ai sensi del presente Atto di nomina, sub-appaltare o esternalizzare un qualsiasi trattamento dei Dati Personali a qualsiasi altro soggetto, (di seguito, il "Sub Responsabile"), a meno che il Responsabile stesso:

- a) abbia notificato per iscritto al Titolare il nome completo, la sede legale o la sede principale degli affari, del Sub-Responsabile mediante specifica comunicazione preventiva;
- a) abbia fornito al Titolare ogni altra informazione che potrebbe rendersi necessaria per consentire alla stessa di conformarsi alla Legge applicabile, permettendogli, ad esempio, di inviare la notificazione all'Autorità Privacy competente, laddove necessaria;
- b) abbia imposto al Sub-Responsabile condizioni vincolanti in materia di trattamento dei Dati Personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Atto di nomina;
- c) il Titolare non si sia opposto all'esternalizzazione e alla sub-fornitura entro i successivi 7 sette giorni lavorativi dalla ricezione della notifica scritta del Responsabile;
- d) abbia integrato il contratto di sub-fornitura con le Clausole contrattuali tipo, se, e nella misura in cui, l'ambito di sub-fornitura comporti la trasmissione, l'archiviazione, o il Trattamento dei Dati Personali di I Titolare, con qualsiasi mezzo, in paesi terzi extra UE.

Qualora richiesto dal Titolare, il Responsabile dovrà provvedere a che ogni Sub Responsabile, incaricato dal Responsabile stesso, sottoscriva un accordo di trattamento dei dati con il Titolare che preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Atto di nomina.

Il Responsabile concorda che tutte le modifiche alle informazioni fornite al Titolare dovranno essere notificate al Titolare per iscritto.

In tutti i casi, il Responsabile resta responsabile nei confronti del Titolare per qualsiasi atto od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Responsabile abbia o meno rispettato i propri obblighi specificati.

In caso di violazione del presente Atto di nomina causata dalla condotta o da azioni di un Sub-Responsabile, il Responsabile - se richiesto dal Titolare - riconosce e attribuisce al Titolare il diritto di agire sostituendosi allo stesso nel contratto con il Sub-Responsabile, così da poter esercitare tutte le azioni che riterrà necessarie al fine di salvaguardare i Dati Personali.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale: Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod. Fisc. 00634880033

ART. 7.7

VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI E OBBLIGHI DI NOTIFICA

Il Responsabile, in virtù di quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento, nonché nel rispetto del Provvedimento AGPDP n. 393 del 2 luglio 2015 Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche, dovrà notificare al Titolare nel minor tempo possibile, da quando ne abbia avuto conoscenza, qualsiasi distruzione, perdita, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzato ai Dati Personali ("Violazione della sicurezza"), ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri Sub-Fornitori. Tale notifica deve contenere:

- (i) una descrizione dettagliata della Violazione della sicurezza;
- (ii) il tipo di dati che è stato oggetto di Violazione della sicurezza;
- (iii) l'identità di ogni interessato (o, se non è possibile, il numero approssimativo delle persone interessate e i dati personali coinvolti.).

Il Responsabile deve poi comunicare al Titolare:

- (i) il nome e i contatti del proprio Responsabile della protezione dei dati, o i recapiti di un altro punto di contatto attraverso cui è possibile ottenere ulteriori informazioni;
- (ii) una descrizione delle probabili conseguenze della Violazione della sicurezza;
- (iii) una descrizione delle misure adottate o che si intendono adottare per affrontare la Violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi;
- (iv) e non appena possibile, ogni altra informazione raccolta o resa disponibile, nonché ogni altra informazione che possa essere ragionevolmente richiesta dal Titolare relativamente alla Violazione della sicurezza.

Qualora il Responsabile non possa fornire con la notifica le informazioni di cui sopra, per ragioni che sfuggono alla sua sfera di controllo, le informazioni devono essere trasmesse non appena possibile.

Il Responsabile deve attivarsi immediatamente per indagare sulla Violazione della sicurezza e per individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi di tale violazione, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo del Titolare, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla Violazione stessa.

Il Responsabile non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa, avviso o relazione riguardante la Violazione della sicurezza ("Avvisi") senza aver ottenuto il previo consenso scritto del Titolare.

ART. 7.8

ANALISI DEI RISCHI, PRIVACY BY DESIGN E PRIVACY BY DEFAULT

Qualora sia richiesto dal Titolare, il Responsabile deve rendere disponibili tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità del Titolare alle norme vigenti e deve assistere il Titolare nelle attività di valutazione di impatto dei Servizi e dei connessi trattamenti di dati, nonché collaborare al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste e concordate per affrontare eventuali rischi identificati.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale: Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod. Fisc. 00634880033

Il Responsabile dovrà fare tutto il possibile per consentire al Titolare, quale Titolare del trattamento, di rispettare le previsioni di cui all'art. 25 del GDPR relativamente alla protezione dei dati fin dalla progettazione (c.d. privacy by design) nonché alla protezione per impostazione predefinita (c.d. privacy by default).

In particolare, in linea con i principi di privacy by design, ogni nuovo trattamento dovrà essere progettato in modo da garantire una sicurezza adeguata alla luce dei rischi relativi allo specifico trattamento. Inoltre, il Responsabile dovrà consentire al Titolare, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

ART. 7.9

AUDIT

Il Responsabile garantisce al Titolare, previo congruo preavviso non inferiore a 7 (sette) giorni l'accesso ai propri locali e ai locali di qualsiasi Sub-Responsabile e a quanto ragionevolmente richiesto per verificare che il Responsabile e/o i suoi Sub-Fornitori rispettino gli obblighi disciplinati dalla presente convenzione (o contenuti in qualsiasi accordo di sub-trattamento), sempre a condizione che tali verifiche non comportino l'analisi di tutti i dati di terze parti e che queste verifiche non collidano con obblighi di riservatezza del Responsabile o del Sub Responsabile. I costi dell'audit saranno a carico del Titolare.

ART. 7.10

CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Responsabile provvede alla cancellazione dei Dati Personali trattati per l'esecuzione della convenzione al termine del periodo di conservazione previsto in questa Convenzione e in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dal Titolare, compresa l'ipotesi in cui la cancellazione stessa debba avvenire su esercizio del relativo diritto dell'Interessato. Alla cessazione della presente convenzione, per qualsiasi causa essa avvenga, i Dati Personali dovranno essere distrutti o restituiti alla stessa, unitamente a qualsiasi supporto fisico o documento contenente dati personali di titolarità del Titolare.

ART. 7.11

RICHIESTE DI DIVULGAZIONE DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ DI INDAGINI DIFENSIVE PROVENIENTI DA TERZE PARTI

Se non vietato da norme di legge, il Responsabile o qualsiasi Sub-Responsabile informa tempestivamente il Titolare, entro un termine congruo, di qualsiasi richiesta, comunicazio=



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale: Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod. Fisc. 00634880033

ne, o reclamo ricevuto da (i) qualsiasi Autorità di regolamentazione o di vigilanza; o da (ii) qualsiasi interessato, relativamente ai Servizi, ad ogni Dato Personale o ad ogni obbligo ai sensi della Legge applicabile, e fornisce gratuitamente tutta la dovuta assistenza al Titolare per garantire che il Titolare possa rispondere a tali comunicazioni o reclami e rispettare i termini temporali previsti dalla legge e dai regolamentari applicabili.

ART. 8

La presente convenzione ha validità per il periodo dal 01 gennaio 2026 al 31 Dicembre 2026 salvo disdetta da inoltrare da una delle due parti con lettera raccomandata a preavviso di 60 giorni;

ART. 9

Per gli adempimenti in ordine alla registrazione della presente convenzione le parti fanno rinvio alle disposizioni di cui al DPR 26/04/1986 n. 131.

Letto confermato e sottoscritto.

Omegna, li _____

IL DIRETTORE SOC
DISTRETTO VCO
(Dott. Paolo BORGOTTI)

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE
"AMICI DELL'ONCOLOGIA ODV"
(Sig.ra Franca SAVIA)